



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE A MISURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI Dlgs 14 del 12.1.2019

Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Commissione OCRI

Relatore - Dott.ssa Barbara Lazzari

2 dicembre 2020

Lo spirito della riforma è quello di **monitorare l'allerta precoce** in modo da **favorire il risanamento** delle imprese e porre un **presidio** sulla robustezza del loro **equilibrio** economico e finanziario (sistema che non constata i danni ma li intercetta all'inizio della crisi e, meglio ancora li previene) .

Semplici indizi che chiedono la vigilanza di amministratori e sindaci sulle possibili inoculazioni del virus della crisi **prima** che si propaghi e demolisca l'equilibrio facendo perdere la continuità.

Art. 389 CCII

comma 2

OGGI

16.3.2019

comma 1

DOMANI

1.9.2021



Art. CCII	Art. C.C.	Note
375	2086 co. 2	A.O.A. → crisi e continuità
377	2257	A.O.A. nella S.S.
	2380 bis	A.O.A. nella S.P.A.
	2409 novies	A.O.A. nel dualistico
	2475 co 1 e co 6	A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c.
378	2476 co. 6	Responsabilità amministratori SRL
	2486 co. 3	Quantificazione danno ΔPN
379	2477	Nomina C.S. nelle S.R.L.

Art. CCII	Note
14 co. 1	Verifica degli A.O.A.
14 co. 2	Segnalazione all'OCRI
14 co. 3	Esonero di responsabilità
14 co. 4	Flussi informativi da istituti di credito
37	Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale

Art. 375 CCII

2086
co. 2

Gestione
dell'impresa

L'art. 375 CCII introduce il comma 2 dell'art.
2086 c.c.

Art. 2086 – Gestione dell'impresa

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere

di istituire un **assetto** organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**,

nonché

di **attivarsi** senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

1

2



CONTINUITA' AZIENDALE

Anche se c'è equilibrio economico (costi/ricavi)
Anche se c'è equilibrio finanziario (entrate/uscite)
Non significa che ci sia **continuità aziendale**



Altri fattori da considerare:

- clima aziendale ostile,
- liti fra soci,
- feedback negativi dei clienti,
- scarsa innovazione,
- scarsa formazione,
- perdita di mercato,
- fatturato da prodotti in decadimento

OIC 11

Capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro **di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio

Assonime (circolare 19/19)

La **CRISI** calibrata su un orizzonte futuro di **6 mesi**,
CONTINUITA' aziendale su **12 mesi**;

la **CONTINUITA'** si basa anche su **dati qualitativi**
mentre la **CRISI** su dati essenzialmente **quantitativi**
(reddituati, patrimoniali e finanziari).

L'**INSOLVENZA**, è stato di **incapacità strutturale** ad
adempiere alle proprie obbligazioni (tendenziale di
natura permanente e irreversibili)

Art. 377 CCII

2257	Società semplice	<i>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma...</i>
2380 bis	Società per azioni	<i>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma...</i>
2409 novies	Sistema dualistico	<i>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma...</i>
2475 co. 1	Società a responsabilità limitata	<i>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma...</i>

Art. 377 CCII (segue)

2475
co. 6

Collegio
Sindacale
nelle Srl

Si *applica*, in quanto compatibile,
l'articolo 2381

Art. 2381 - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Gli organi delegati curano che l'**assetto** organizzativo, amministrativo e contabile sia **adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al **collegio sindacale**, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno **ogni sei mesi**, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
6. [...]



Art. 378 CCII

2476
co. 6

**Responsabilità degli
amministratori nella Srl**

*Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio sociale...*

2486
co. 3

**Quantificazione
danno Δ PN**

Danno risarcibile → differenza dei netti patrimoniali
NO scritture contabili → attivo - passivo procedura.

Art. 379 CCII

2477
co. 6

**Nomina
C.S. nelle
S.R.L.**

*...Si applicano le disposizioni
dell'art. 2409 anche se la società è
priva di organo di controllo.*

**Denuncia al
Tribunale**

Art. 389 CCII

OGGI

16.3.2019


DOMANI

1.9.2021

Art. CCII	Art. C.C.	Note
375	2086 co. 2	A.O.A. → crisi e continuità
377	2257	A.O.A. nella S.S.
	2380 bis	A.O.A. nella S.P.A.
	2409 novies	A.O.A. nel dualistico
	2475 co 1 e co 6	A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c.
378	2476 co. 6	Responsabilità amministratori SRL
	2486 co. 3	Quantificazione danno ΔPN
379	2477	Nomina C.S. nelle S.R.L.

Art. CCII	Note
14 co. 1	Verifica degli A.O.A.
14 co. 2	Segnalazione all'OCRI
14 co. 3	Esonero di responsabilità
14 co. 4	Flussi informativi da istituti di credito
37	Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale

Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari



Art. 14 comma 1

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare

che l'organo amministrativo valuti **costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'**assetto** organizzativo dell'impresa è **adeguato**, se sussiste **l'equilibrio** economico finanziario e quale è il **prevedibile** andamento della gestione, nonché di **segnalare immediatamente** allo stesso organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi della crisi**.

Art. 2403 – Doveri del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società e sul **suo concreto funzionamento**.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.

Art. 14 comma 1 (segue)



Art. 14 comma 1 (segue)

**Assetto
organizzativo**

Organigramma con
funzioni, poteri e deleghe

**Assetto
amministrativo**

Procedure per ordinato
svolgimento attività
aziendali

Assetto contabile

Sistema di rilevazione dei
fatti di gestione

ADEGUATEZZA

Struttura compatibile
con **dimensioni** e
natura dell'impresa

1. **Completa, tempestiva e attendibile** rilevazione dei fatti di gestione
2. Produzione di **informazioni valide e utili** per le scelte di gestione e salvaguardia del patrimonio
3. Produzione di **dati attendibili** per la formazione del bilancio

Art. 14 comma 1 (segue)

«Nel caso di **intervenuta attivazione dei sistemi di allerta**, dunque, è possibile dedurre che **gli assetti organizzativi non si siano rivelati adeguati** o, il che è lo stesso, **non abbiano funzionato** oppure che i segnali della crisi siano stati volutamente **ignorati** dagli amministratori.

Sotto questo profilo, dunque, i sistemi di allerta rispondono, letteralmente, allo scopo per il quale sono stati pensati: quello di **dotare l'impresa di un segnale di allarme che entri in funzione ogniqualvolta i sistemi di controllo aziendali si dimostrino non adeguati a intercettare tempestivamente i segnali della crisi, ovvero quando gli amministratori non intendano, spontaneamente, rilevarli e agire di conseguenza**»

Cit. Il Fallimento n. 4/2019, pag. 411

Art. 14 comma 1 (segue)

**EQUILIBRIO
ECONOMICO
FINANZIARIO**

Indicatori di tipo
FINANZARIO

1. accentuato deficit patrimoniale
2. circolante negativo
3. incapacità di pagare i debiti
4. Restringimento o chiusura dei canali bancari
5. cash flow negativo
6. consistenti e perduranti perdite

Indicatori di tipo
GESTIONALE

1. perdita di quote di mercato
2. perdita di clienti importanti,
3. > rimanenze con = ricavi

Indicatori di
ALTRO TIPO

1. C.S. < limiti di legge

Art. 14 comma 1 (segue)

FONDATI INDIZI
DELLA CRISI



Σ elementi che inducano a ritenere l'esistenza
di uno stato di **crisi in atto**

CRISI
(art. 2 CCII)




INSOLVENZA
(art. 2 CCII)

lo stato di **squilibrio economico-finanziario** che rende **probabile** l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come **"inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici"** a far fronte regolarmente alle **"obbligazioni pianificate"**.

lo stato del debitore che si manifesta con **inadempimenti** ed altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore **non è più in grado** di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 14 comma 1 (segue)

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



Art. 14 comma 2

La **segnalazione** deve essere **motivata**, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a **trenta giorni**, entro il quale **l'organo amministrativo** deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

**FASE
ENDOGENA**

In caso di omessa o inadeguata **risposta**, ovvero di mancata adozione nei successivi **sessanta giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo **ogni elemento utile** per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2010.

**FASE
ESOGENA**

Gli organi di controllo societari quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.

**D.Lgs.
147/2020**

Art. 14 comma 2

MOTIVAZIONE

Fenomeni gravemente sintomatici

1. NO **sostenibilità del debito** a +6 mesi
2. Pregiudizio alla **continuità aziendale** nell'esercizio in corso
3. Reiterati e significativi **ritardi nei pagamenti** (artt. 15 e 24 co. 1 CCII)
4. non episodiche **azioni esecutive** da parte dei fornitori.
5. **accadimenti straordinari attesi** nei successivi 6 mesi tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

Art. 37 – Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

COMMA 1

La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

COMMA 2

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle **autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa**, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Art. 14 comma 3

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di **esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata **tempestiva** segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

Art. 14 comma 3

Rilevazione di fondati
indizi della crisi

Segnalazione al C.D.A

omessa o inadeguata
risposta del CDA

mancata adozione nei successivi 60
giorni delle misure necessarie

Segnalazione
all'OCRI

entro 30 giorni riferisce su soluzioni
individuate e iniziative intraprese

adozione nei successivi 60 giorni
delle misure ritenute necessarie

Esonero responsabilità
dei sindaci

Esonero
responsabilità
dei sindaci

NOTA BENE: SOLO per danni da azioni o omissioni SUCCESSIVE alla segnalazione

Art. 14 comma 3

RISCHI

```
graph TD; RISCHI[RISCHI] <--> A[Valutazioni eccessivamente prudenziali]; RISCHI <--> B[Deresponsabilizzazione del Collegio Sindacale]; A --- A1[«per pararmi le spalle, nel dubbio segnalo»]; B --- B1[«bene ho segnalato, problema loro»];
```

Valutazioni eccessivamente prudenziali

«per pararmi le spalle, nel dubbio segnalo»

Deresponsabilizzazione del Collegio Sindacale

«bene ho segnalato, problema loro»

Art. 14 comma 3




DUBBIO FINALE
il Collegio segnala già
con il 14: quando uso il 37

Segnalazione
all'OCRI

Bilanci 31.12.20 in tempo di covid

(per chi ha approvato il 31.12.19 dopo il 23.2.2020)



Bilanci 31.12.20 in tempo di covid

(dal 9.4.2020 fino al 31.12.2020)

CAPITALE SOCIALE

RIDUZIONE DI CAPITALE
SOCIALE per perdite
2446C1,2,3, 2447,
2482BISC.4,5,6,2482TER

SCIoglimento PER PERDITA DI
CAPITALE SOCIALE

L'art. 6
dl23/2020 da
facoltà di deroga

Caso pratico

Ho una società:

- **che non fa ammortamenti per il covid (inserito solo imposte differite)**
 - **Che ha riduzione di fatturato del 70%**
 - **Pn leggero intaccato da perdite**
 - **Sostanziale pareggio**

**Formalmente il pn c'è
In Nota dico «se avessi fatto
gli ammortamenti il risultato
sarebbe questo»**



**Fino a febbraio 2022
(assonime) si congela tutto:
sono in continuità per
presunzione di legge**

Caso pratico

Se il CS scende sotto il minimo legale
O scendo sotto 1/3 del PN

No liquidazione
No richiesta di
capitalizzazione

Ma le formalità le devo
assolvere: convocazione
assemblea per analisi
patrimoniale

Considerazione finale

Il rinvio dell'applicazione **del codice della crisi** risiede nel fatto che **era stato pensato alle difficoltà del singolo operatore economico** mentre la crisi che stiamo vivendo è una crisi **generalizzata** che colpisce anche società solide (per contrazione di mercato e liquidità).

Il rinvio deve costringere l'imprenditore e tutti i soggetti che ruotano intorno a lui

- A gestire le priorità
- A ragionare sul fatto:

1. che sono sospesi gli obblighi relativi alla tenuta della continuità
2. ma non sono sospesi gli obblighi di monitoraggio costante come detto,
3. Il che costringe ad implementare gli adeguati assetti che consentono il continuo e tempestivo monitoraggio dell'azienda «sana» (per poter anticipare i cambiamenti, le trasformazioni del mercato, ripensare i propri processi interni, ecc.).